

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO IMBURGIA

Seduta del 22/05/2025

## FATTO

La ricorrente rappresenta di essere titolare, unitamente ai cointestatari del ricorso, di 2 buoni fruttiferi postali del valore di € 2.500 ciascuno, entrambi sottoscritti in data 23/11/2001, il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente per intervenuta prescrizione.

In relazione al mancato rimborso dei titoli, parte ricorrente, insoddisfatta dell'esito del reclamo, lamenta di avere in più occasioni richiesto all'intermediario convenuto le modalità di riscossione dei buoni e la quantificazione degli importi dovuti ricevendo tuttavia risposte imprecise o evasive.

Chiede, pertanto, la condanna dell'intermediario convenuto al pagamento delle somme dovute in forza dei titoli oggetto di causa

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza dell'Arbitro sia ratione temporis (la controversia avrebbe ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni, avvenuta in epoca anteriore al limite di competenza temporale dell'Arbitro) sia ratione materiae (i buoni postali sono prodotti finanziari collocati dalla resistente per conto dell'emittente secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, pertanto, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.).

Nel merito l'intermediario precisa preliminarmente che il ricorso ha ad oggetto due BPF a termine emessi in data 23/11/2001 ed appartenenti alla serie AA3, istituita con D.M. del 17 ottobre 2001 e collocata nel periodo compreso tra il 23/10/2001 e il 2/05/2002.

Il resistente aggiunge poi che: i titoli in questione possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione; a tale scadenza, è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto; all'epoca della sottoscrizione dei Buoni il collocatore esponeva nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate mentre il Foglio Informativo della serie riportava la descrizione dei termini di scadenza e i rendimenti riconosciuti; sui buoni non era prevista l'apposizione di alcuna etichetta o di alcun timbro indicante la data di scadenza; l'art. 1, comma 345 quinque, della legge n. 266/2005 prescrive che gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni emessi dopo il 14 aprile 2001, non reclamati entro il termine di prescrizione decennale, siano comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 1 della stessa legge; l'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19/12/2000 ha fissato il termine prescrizionale in dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo.

Tanto dedotto, il resistente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei BPF oggetto del ricorso, evidenziando che: essendo i BPF in questione sottoscritti in data 23/11/2001 ed avendo la durata massima di 7 anni, il termine di prescrizione per richiederne la liquidazione scadeva il 23/11/2008, mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 24/11/2018; il rimborso dei BPF è stato richiesto soltanto dopo la decorrenza del termine di prescrizione. Infatti, il reclamo è stato proposto in data 28/03/2024 e non risultano richieste di rimborso o di informazioni formulate per le vie brevi.

L'intermediario ha quindi chiesto che l'arbitro dichiari la propria incompetenza e, in via subordinata, che rigetti nel merito la domanda. |

## DIRITTO

Occorre preliminarmente verificare le eccezioni di incompetenza temporale e *ratione materiae* dell'Arbitro sollevate dall'intermediario resistente.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Quanto all'eccepita carenza di competenza dell'Arbitro sul piano temporale, detta eccezione muove dal rilievo che il ricorso ha ad oggetto dei BPF emessi anteriormente al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso (Sez. I, par. 4, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia)

Al riguardo il Collegio rileva che i principi generali sulla base dei quali impostare la definizione della linea di confine della competenza temporale dell'ABF si trovano già tracciati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013, ove si afferma la necessità di far dipendere la competenza *ratione temporis* dalla circostanza che la controversia abbia per oggetto la fase di formazione del consenso ovvero vizi genetici del rapporto giuridico – rilevando, allora, la data della sua costituzione -, o, piuttosto, momenti esecutivi (oppure l'interpretazione degli effetti del contratto). Al fine di radicare la competenza dell'Arbitro assume peso, in questo secondo caso, la data della “contestazione”.

A coerenza con questa linea interpretativa i Collegi territoriali, già nel vigore delle previgenti regole sulla competenza temporale dell'ABF, si sono unanimemente orientati nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto

anteriormente ai sei anni precedenti il ricorso, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, assume importanza decisiva la *causa petendi* del ricorso: distinguendosi fra l'ipotesi in cui questa si fonda su vizi genetici dell'atto ovvero su contestazioni riguardanti vicende successive del rapporto. Nella prima ipotesi la competenza viene negata, per essere affermata, invece, nella seconda (Cfr. altresì Collegio di Coordinamento decisione n. 72/2014).

Nella più recente decisione n. 4656/2022 il Collegio di Coordinamento ha ritenuto di non doversi discostare dai suddetti principi confermando che il criterio discrezionale della competenza temporale dell'arbitro è costituito dalla *causa petendi* e cioè dalla prospettazione della domanda: se di restituzione del capitale e dei rendimenti, ovvero di risarcimento danno.

Con riferimento alla prima ipotesi, il Collegio di Coordinamento in quest'ultima sede ha ribadito che per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei medesimi è stato rifiutato dall'intermediario (Cfr. Collegio di Napoli decisione n.2387 del 10/3/2023. Sulla stessa linea, che valorizza la data del rifiuto, cfr. Collegio di Palermo decisione 1885 del 24/2/2023; Collegio di Napoli n. 1981/2023; Collegio di Roma 1846 del 23/2/2023).

Nel caso di specie dalle evidenze in atti risulta che il rimborso è stato negato a seguito del reclamo presentato in data 28/3/2024, di talché – relativamente alla domanda di rimborso dei buoni proposta con il ricorso in attenzione al Collegio – è certamente sussistente la competenza temporale di questo Arbitro.

Del pari, non risulta fondata l'eccezione, sollevata dall'intermediario, di incompetenza *ratione materiae* sul presupposto che i buoni fruttiferi postali siano prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale.

Relativamente a detto profilo, il Collegio ribadisce l'orientamento secondo cui i buoni fruttiferi postali non possono essere qualificati alla stregua di “*strumenti finanziari*” o, in via subordinata, di “*prodotti finanziari*” suscettibili di collocamento ai fini dell'applicazione del TUF, per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla circolazione (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5673/2013).

Pertanto, nel caso di specie, la competenza dell'Arbitro non può essere negata.

Passando al merito il Collegio rileva che: i buoni sono stati emessi in data 23/11/2001; sul fronte di entrambi è indicata la dicitura “A TERMINE”; su nessuno di essi è indicata la serie e la data di scadenza.

In base agli orientamenti condivisi fra i Collegi, ove il BFP contenga soltanto l'indicazione “a termine”, la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del titolo (Collegio di Napoli 8964/2024).

Dallo “Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi a termine”, presente sul sito web dell'intermediario emittente, si trae conferma che – come peraltro chiarito dal convenuto - la data di sottoscrizione dei titoli si colloca nel periodo di emissione (compreso dal 23/10/2001 al 2/5/2002) dei buoni della serie AA3, i quali, in base al decreto istitutivo che li disciplina, sono liquidabili nel termine massimo di 7 anni.

In tema di prescrizione, rileva la disposizione di cui all'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che ha stabilito un termine prescrizionale di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del titolo, applicabile ai titoli oggetto di causa, atteso che questi, unitamente alla relativa serie di emissione, risultano essere stati emessi in data successiva a quella di entrata in vigore del predetto decreto.

Tanto premesso, nel caso in esame i buoni fruttiferi oggetto di ricorso, emessi in data 23/11/2001 e della durata di sette anni, sono scaduti in data 23/11/2008, momento che rappresenta il dies a quo da cui ha inizio a decorrere il termine di prescrizione decennale spirato in data 23/11/2018, dunque prima della richiesta di liquidazione.

Considerato che il reclamo del 28/3/2024 è l'unico atto esprime la volontà di esercitare il diritto al rimborso del titolo di cui è stata data prova, anche in questa ipotesi deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente sia fondata.

La parte ricorrente deduce di aver ripetutamente richiesto, nel corso degli anni, presso l'ufficio postale, chiarimenti circa le modalità di riscossione dei titoli sottoscritti e la quantificazione dei relativi importi, ricevendo tuttavia risposte vaghe, imprecise o addirittura negative. Tale allegazione, tuttavia, risulta sfornita di prova, non essendo stata versata in atti alcuna documentazione idonea a dimostrare le interlocuzioni avvenute né la loro effettiva portata.

È vero, viceversa, che l'intermediario resistente non ha allegato prova dell'avvenuta consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione dei buoni. Tuttavia, giova richiamare il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 17814/19, secondo cui «*la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione del relativo diritto*”

Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda di parte ricorrente non è suscettibile di accoglimento.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI